



17444.16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fallimento.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 20558/2013

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 17444

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.I.

- Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - Ud. 13/07/2016
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - PU
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20558-2013 proposto da:

GIORGIO (C.F. ), in proprio e  
 nella qualità di liquidatore sociale della STUDIO ( <  
 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in  
 ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 27, presso l'avvocato MARIO  
 MENTO, che lo rappresenta e difende unitamente  
 all'avvocato PAOLO AMISANO, giusta procura in calce al  
 ricorso;

2016

1405

- **ricorrente** -

**contro**

FALLIMENTO STUDIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, PROCURA

DELLA REPUBBLICA DI SAVONA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 92/2013 della CORTE D'APPELLO  
di GENOVA, depositata il 08/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato MARIA CARLA  
VECCHI, con delega avv. MENTO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



### Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Genova, con sentenza 8 agosto 2013, ha rigettato il reclamo proposto da Giorgio, in proprio e quale liquidatore della Studio srl, avverso la sentenza del Tribunale di Savona, in data 7 febbraio 2013, dichiarativa del fallimento della predetta società. Il reclamante aveva eccepito la nullità e tardività della notifica dell'istanza di fallimento e dedotto l'insussistenza di uno stato di decozione idoneo a giustificare la dichiarazione di fallimento. La Corte ha ritenuto, invece, che il avesse avuto legale conoscenza dell'istanza del P.M. e del decreto di convocazione delle parti nel termine di legge; inoltre, ha ritenuto che, sebbene l'entità del debito della società verso il Fisco fosse stata ridimensionata, l'esposizione debitoria era comunque assai critica e la società non era in grado di farvi fronte.

Avverso questa sentenza il ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi; la Curatela fallimentare non ha svolto attività difensiva.

### Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 138, 151, 160 c.p.c., 15 legge fall., 24 e 111 Cost., per avere ritenuto valida la notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto

di fissazione dell'udienza, eseguita dal P.M. tramite la propria segreteria, anziché dall'Ufficiale giudiziario

Il motivo è infondato: l'avviso di comparizione è stato regolarmente ricevuto dall'interessato, il quale è comparso all'udienza, non rilevando che all'attività notificatoria abbia provveduto il segretario del P.M. Inoltre, questa Corte ha ritenuto che la notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione, tramite polizia giudiziaria, non è inesistente, bensì nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicché il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario, nonché, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento (v. Cass. n. 19797 del 2015).

Il secondo motivo denuncia, in relazione agli artt. 15, comma 3, legge fall., 164 c.p.c., 24 e 111 Cost., la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, essendo la notifica del decreto di convocazione del fallendo avvenuta oltre il termine fissato dal giudice.

Il motivo è infondato, avendo l'interessato ricevuto l'avviso di udienza nel rispetto del termine dilatorio di quindici giorni fissato dalla legge, essendo irrilevante

che la notifica non sia avvenuta nel termine ordinatorio fissato dal giudice.

Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 legge fall., in relazione allo stato di insolvenza dell'imprenditore, è inammissibile, consistendo in una acritica reiterazione dei motivi di reclamo. E' principio consolidato quello secondo cui il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il *devolutum* della sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorso per cassazione non può consistere in un mero richiamo dei motivi di appello. Una tale modalità di formulazione del motivo rende impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente compiuti dal giudice di merito (v. Cass. n. 15882 del 2007, n. 10420 del 2005).

Il quarto motivo è inammissibile perché, in parte, reitera sotto forma di vizio motivazionale le censure esposte nei primi due motivi, rispetto alle quali la motivazione non rileva, trattandosi di presunti *errores in procedendo*; in parte, per ragioni analoghe a quelle espresse in relazione

al terzo motivo, nonché perché propone generiche censure in fatto, in ordine allo stato di insolvenza.


Il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo la Curatela fallimentare svolto attività difensiva.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 13 luglio 2016.

Il cons. rel.



Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Franca Caidarola

Depositato in Cancelleria

il 31 AGO 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Franca Caidarola